

Tribunale di Prato, 17 dicembre 2009 – Est. Genovese.

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

Società – Cause di scioglimento – Inattività e impossibilità di funzionamento dell'assemblea – Deliberazioni necessarie dell'assemblea straordinaria – Rilevanza – Deliberazioni dell'assemblea straordinaria – Irrilevanza.

Società – Cause di scioglimento – Inattività e impossibilità di funzionamento dell'assemblea – Mancata approvazione del bilancio – Valutazione del contesto generale – Partecipazione paritetica dei soci – Fattispecie.

Le ipotesi di scioglimento della società di cui all'art. 2484, comma 1, n. 3, codice civile, costituite dalla inattività e dalla impossibilità di funzionamento dell'assemblea, si riferiscono alle cd. deliberazioni necessarie proprie dell'assemblea ordinaria e non a quelle dell'assemblea straordinaria, quali quelle relative alla ri-capitalizzazione della società. (fb) (riproduzione riservata)

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento di una società, non è tanto rilevante le quante volte il bilancio non sia stato approvato dall'assemblea, quanto il contesto generale – da valutarsi caso per caso – nel quale il blocco del funzionamento degli organi del sodalizio si sia verificato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la causa di scioglimento fosse individuabile in una situazione di stallo, riconducibile alla partecipazione paritetica di due soci in forte dissidio tra loro, che ha provocato la ripetuta inutile convocazione del cda e dell'assemblea, la presentazione di due distinti progetti di bilancio, la risoluzione degli accordi parasociali). (fb) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

Fatto e Diritto
IL TRIBUNALE

Rilevato che il signor C. A., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società G. R. E. spa (d'ora in avanti solo G. R. E. spa) ha depositato un ricorso per l'accertamento dell'intervenuta causa di scioglimento di detta società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c. e per la conseguente nomina di tre liquidatori, ex art. 2487, comma 2, c.c.;

che, con il suo ricorso, il C. A. ha esposto fatti che a suo dire integrano la sussistenza <<dell'impossibilità di funzionamento>> e la <<continua inattività>> dell'assemblea della G. R. E. spa;

che, in particolare ed in sintesi, secondo il ricorrente, nel corso degli anni 2008 e 2009, l'assemblea non avrebbe funzionato (e sarebbe stata vanamente convocata molte volte) a causa della situazione di stallo venutasi a creare tra i due soci della G. R. E. spa, aventi ciascuno una partecipazione, paritetica, pari al 50% delle azioni: la R. G. spa (società quotata in borsa) e la T. srl;

che tale blocco del funzionamento degli organi sociali (assemblea e C.d.A.) aveva comportato la mancata approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008;

che, in particolare, l'Assemblea del 31 luglio 2009, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2008, aveva visto contrapporsi due diversi progetti di bilancio, uno espresso dalla componente R. G. spa (d'ora in avanti solo R. G. spa), improntato al principio della non continuità aziendale, ove si evidenziava una perdita di esercizio di € 1.837.572,00, ed uno frutto dell'orientamento dell'altro socio, la T. srl (d'ora in avanti solo T.), espressivo del principio di continuità aziendale e secondo cui vi sarebbe stato un utile di esercizio pari ad € 635.935;

che, ciascuna componente, ferma nel suo punto di vista, e nelle sue tesi non aveva consentito l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2008;

che anche i C.d.A. erano <andati a vuoto> per l'assenza dei tre soci e amministratori della

IL CASO.it

componente T.;

che, in particolare, non aveva avuto luogo quello convocato, il 31 luglio 2009, all'esito del quale egli come Presidente del C.d.A., aveva segnalato la necessità di adire questo Tribunale per l'accertamento della causa di scioglimento della società;

che la R. G. spa si è costituita con memoria ed ha aderito alle richieste del Presidente del Consiglio di Amministrazione della G. R. E. spa;

che, secondo il primo socio paritetico, la paralisi della società, in generale, e del suo organo assembleare, in particolare, deriverebbe dal dissidio tra i due soci, in conseguenza del mutamento della compagine R. G. spa, a seguito della sospensione della sua quotazione in borsa e del suo nuovo assetto societario (che aveva, tra l'altro, permesso la ripresa della quotazione ufficiale della stessa partecipante);

che detto disaccordo si era alimentato, a partire dal maggio 2008, con una pluralità di azioni legali, proposte davanti agli arbitri e davanti ai giudici statali, ed era destinato ad assumere un rilievo ancora maggiore, anche in considerazione dell'avvenuta risoluzione dei patti parasociali che i soci originari avevano convenuto nel giugno 2004;

che la società era chiaramente sottocapitalizzata;

che l'altro socio, la T., si è del pari costituito con memoria, ma ha chiesto l'inammissibilità, improcedibilità o il rigetto del ricorso;

che, questo secondo socio paritetico, innanzitutto, ha eccepito il difetto del presupposto legittimante la domanda del Presidente del C.d.A., ex art. 2485, comma 2, c.c., in quanto il C.d.A. non sarebbe mai stato chiamato a deliberare lo scioglimento della società, infruttuoso tentativo soltanto dopo il quale sarebbe stato possibile proporre la domanda giudiziale (davanti al Tribunale);

che tale tentativo non poteva essere identificato con la convocazione del C.d.A. del 31 luglio 2009, atteso che l'ordine del giorno era stato generico e non avrebbe esplicitato e chiarito il riferimento alla richiesta di accertamento dello scioglimento della società;

che, nel merito, non sarebbe stato ipotizzabile il caso di cui all'art. 2484, co. 1, n. 3, in quanto la previsione di legge menzionata, richiamando le sole due ipotesi dissolutorie costituite dall'inattività e dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, si riferirebbe esclusivamente al blocco delle cd. deliberazioni necessarie dell'assemblea ordinaria e non certo a quelle dell'assemblea straordinaria, fra le quali vanno annoverate le decisioni sulla capitalizzazione del sodalizio;

che, nell'ambito della fattispecie dell'impossibilità del funzionamento dell'assemblea, occorreva sussumere soltanto il caso della mancata approvazione del bilancio, episodio -peraltro- verificatosi una sola volta, in occasione della assemblea convocata il 31 luglio 2009;

che, invece, l'impossibilità del funzionamento dell'organo esigerebbe i requisiti della stabilità e della irreversibilità (Cass. n. 9267 del 1996), ciò che nella specie difetterebbe;

che una giurisprudenza di merito esigerebbe che l'accertamento dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea passi attraverso la mancata approvazione del bilancio per almeno due esercizi;

che nell'ipotesi di accertamento dell'esistenza di una causa di scioglimento della società il Tribunale dovrebbe disporre la convocazione dell'assemblea, senza provvedere direttamente in merito;

che ciascuna delle parti ha depositato note di replica agli scritti avversari;

che è stato sentito il ricorrente di persona e, all'esito, il Tribunale ha riservato la decisione.

Considerato che va disattesa l'eccezione preliminare svolta dalla T.;

che, infatti, se è vero quanto sostenuto dalla resistente circa la opportunità di una pronuncia giudiziale, ex art. 2485, comma 2, c.c., solo dopo l'infruttuoso tentativo di accertamento svoltosi all'interno del sodalizio è pur vero che, nella specie, anche a voler convenire sulla genericità dell'ordine del giorno della riunione del 31 luglio 2009, tale tentativo - che non costituisce condizione di procedibilità della domanda- può essere verificato anche in corso di causa;

che, comunque, un secondo tentativo è avvenuto, in modo chiaro ed univoco, con la convocazione del C.d.A. del 12 novembre 2009;

IL CASO.it

che, pur trattandosi di una convocazione successiva alla proposizione del ricorso davanti al Tribunale, il C.d.A. non si è validamente costituito per l'assenza di tutta la componente T.;

che la possibilità d'un accertamento consensuale dell'esistenza di una causa di scioglimento

della società è rimasta ancora una volta frustrata, senza che sia stato possibile neppure ipotizzare una via di soluzione stragiudiziale o una proposta conciliativa;

che le parti hanno continuato a sostenere, ciascuno, la sua posizione davanti a questo Collegio (gli uni, sulla sussistenza della causa di scioglimento, gli altri sulla sua inesistenza, onde la necessità, per il Tribunale, di esaminare la fondatezza delle rispettive posizioni;

che, insomma, l'esistenza del dissidio si è espressa tra le due componenti societarie, per *facta concludentia*, anche a seguito di una formale convocazione avente ad oggetto, chiaramente, l'accertamento sull'esistenza della causa di scioglimento del sodalizio;

che, nel merito, va convenuto con la resistente T. in ordine al fatto che la previsione di cui all'art. 2484, co. 1, n. 3, richiamando le sole due ipotesi dissolutorie costituite dall'inattività e dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, si riferisce esclusivamente al blocco delle cd. deliberazioni necessarie proprie dell'assemblea ordinaria e non certo anche a quelle dell'assemblea straordinaria, fra le quali vanno annoverate le decisioni sulla ricapitalizzazione della società;

IL CASO.it

che, in particolare, nell'ambito della fattispecie dell'impossibilità del funzionamento dell'assemblea, occorre certamente richiamare il caso della mancata approvazione del bilancio, episodio verificatosi in occasione della apposita assemblea convocata il 31 luglio 2009;

che, tuttavia, ai fini dell'accertamento dello scioglimento della società, non vi è tanto – come sostiene la resistente – un problema di quante volte il bilancio non sia stato approvato dall'organo assembleare (se, necessariamente almeno due volte oppure anche una sola) quanto il contesto generale nel quale il blocco del funzionamento degli organi del sodalizio si sia originato;

che, infatti, nella specie, tra il 2008 ed il 2009, vi sono state ben nove convocazioni dell'Assemblea e del C.d.A., tutte andate a vuoto, e ciò poco dopo l'ingresso del nuovo azionista di controllo nell'ambito della R. G. spa;

che detta situazione di stallo è riconducibile al disaccordo dei due soci paritetici, così come esplicitamente affermano il Presidente del Consiglio di Amministrazione della G. R. E. spa ed il socio della R. G. spa, ma così come ammette, implicitamente, nei suoi scritti, la stessa resistente T., la quale ha inteso solo dimostrare che tale dissidio è contingente e superabile, ma senza fornire alcuna verosimile spiegazione di come un tale superamento possa concretamente avvenire;

che il quadro del dissidio paralizzante è anche fornito dai plurimi giudizi arbitrali e statuali che impegnano i due soci paritetici in una lotta intestina senza prospettiva di accordo;

che, davanti a questo Tribunale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione G. R. E. spa ha chiaramente affermato che non vi è alcun progetto di bilancio da approvare per l'esercizio 2009;

che vi sono tutti i sintomi e gli elementi per poter concludere circa l'esistenza di un organo assembleare <<stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali>> (Cassazione n. 9267 del 1996);

che, in ogni caso, la stabile ed irreversibile incapacità dell'assemblea di assolvere alle proprie funzioni in astratto composta in giudizio sempre relativo e mai assoluto, (potendosi ogni realtà lacerata evolversi in senso positivo e ricomporsi) ma esso deve essere formulato in base al concreto atteggiamento delle parti nel contesto dell'assetto dei rapporti societari ed al loro chiaro e manifesto intendimento (che potrebbe in astratto mutare, come tutte le cose umane);

che, esaminato il caso non in astratto, ma nello specifico concreto, la componente R. G. spa, ha esplicitato una chiara ed univoca volontà dissolutoria della società, confermata dai dati oggettivi della litigiosità giudiziale e dal blocco delle funzioni essenziali dell'assemblea, la cui origine e responsabilità non possono essere esaminate in questa sede,

che, pertanto, deve accedersi alla dichiarazione di sussistenza della causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità del funzionamento dell'organo assembleare della medesima;

che deve essere accolta, altresì, la richiesta di nomina dei liquidatori, formulata dal ricorrente e condivisa dal socio R. G. spa;

IL CASO.it

che, contrariamente a quanto opina la T., il blocco del funzionamento dell'assemblea è causa di scioglimento esime il Tribunale per la contraddizione che noi consente dal richiedere allo stesso organo bloccato la nomina dei liquidatori;

che, a differenza delle altre ipotesi di scioglimento della società, nel caso di specie tale possibilità si rivelerebbe solo elusiva e perciò ulteriore causa di danni al sodalizio che ricorre, con alcune sue componenti proprio allo scopo di limitarli;
che le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti in ragione dei profili sostanziali sopra raggiunti.

PQM

Dichiara lo scioglimento della società G. R. E. spa e nomina liquidatori della stessa i signori:

1. Prof. Avv. G. G. i con studio in Roma, via * n. * e in Firenze in via * n. *;
2. Avv. L. T. con studio in Prato, via * n. *;
3. Dott. F. F. con studio in Prato, via * n. *.

IL CASO.it

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2009, dai magistrati sopra indicati.